



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 28-11-2018	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.
-----------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 15:56 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
NETTI LORENZO	Presente
DI VENERE Marina	Presente
GIANNOCCARO Caterina	Presente
RUBINO Domenico	Presente
SPINELLI Francesco Antonio	Presente
VINIERO Nicola	Presente
MILILLO Giovanna	Presente
SAVINO Nicola	Assente
PASTORE Maria Maddalena	Presente
BOSCIA Filippo	Assente
LOTITO Giulia	Assente
MANCINO Antonio	Assente
LIOTINO Maria Donata	Assente

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Assiste il Segretario dr. Marianna Aloisio. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente
Sammichele di Bari, li 22-11-2018

Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario
Sammichele di Bari, li 22-11-2018

Dott. Giuseppe Sciannameo

Attestazione di conformità Favorevole alla Legge
Sammichele di Bari, li 22-11-2018

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Marianna Aloisio

DATO ATTO che:

- al termine dell'appello, i consiglieri comunali presenti risultano essere 8. Assenti n. 5 consiglieri comunali (Savino, Boscia, Lotito, Mancino e Liotino);

- di seguito si riporta il testo degli interventi:

“Il Sindaco: “Punto numero 7 all’ordine del giorno Conferma aliquote e detrazioni di imposta municipale propria IMU per l’anno 2019.

Avvicinandoci alla sessione di bilancio, cominciamo questa sera ad approvare i primi adempimenti per formulare il bilancio di previsione 2019.

Atteso che questa Amministrazione ha interesse ad approvare il bilancio di previsione nei termini previsti dalla legge, quindi entro il 31 12 2018, per far sì è chiaro bisogna stabilire le imposte e le tasse per creare, diciamo, le entrate da cui poi prevedere le spese di questo ente. Questa sera approviamo sia l’imposta l’Imu - Imposta municipale propria - poi la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019.

Noi confermiamo le tariffe e le tasse di questo Comune per il semplice motivo che ancora oggi permangono delle situazioni legate a contenziosi, a debiti fuori bilancio, che da alcuni anni condizionano, diciamo, la vita di questa comunità. Non a caso l’ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale odierno c’è un ulteriore riconoscimento di debito fuori bilancio rinveniente da sentenza. L’altro giorno è pervenuta anche un’altra sentenza nonostante l’attività di difesa dell’ente di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Ancora oggi ci sono delle situazioni che non ci consentono di ridurre le tasse, però riteniamo che con l’attività che stiamo mettendo in campo, con l’aiuto che ci potrà arrivare anche da qualche entità superiore a livello amministrativo e politico, riteniamo il prossimo anno di poter guardare al futuro con molta più serenità, quindi intervenire- perché sappiamo tutti che l’IMU, il combinato disposto tra IMU e TASI -tassa sulla seconda casa- comunque è molto, cioè incide pesantemente sui bilanci delle famiglie. Però in questo momento noi dobbiamo assicurare l’equilibrio di bilancio e lo possiamo fare solo in questo modo con l’impegno che noi quotidianamente approfondiamo con la speranza che l’anno prossimo si possa cominciare a ridurre la tassazione sulla abitazioni perché effettivamente è dovuta, quindi riteniamo di quest’anno di attendere tempi migliori quindi.....

Primo punto: questo è il punto numero 7, è l’IMU e quindi 0,4 aliquota ridotta all’abitazione principale - ma questa diciamo non è dovuta perché – 0,96 aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili.

No, n. 7 è l’IMU – 0,96 aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili compresi area edificabile non rientrante nella precedente classificazione.

Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto numero 7 all’ordine del giorno avente ad oggetto Conferma aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2019:

favorevoli unanimità

per l’immediata esecutività favorevoli unanimità.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come modificata dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che:

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i.
- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RILEVATO che, ai sensi della Legge n. 147/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- viene esonerata dall’IMU l’abitazione principale e relative pertinenze purché non classificata in A/1, A/8 e A/9, ivi compresi unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- sono esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono esonerati gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2014 e come modificato dall’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito con Legge n. 80/2014 a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato all’Imposta Municipale Propria (IMU) ulteriori modifiche, tra le quali, a decorrere dall’anno 2016:

- l’esenzione dell’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.lgs. n. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/1993 (art. 1 comma 13). Di conseguenza i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall’IMU;
- al comma 3 prima della lettera a) dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 è inserita la seguente: “ *0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle disposizioni della presente lettera il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, c.6 del D. Lgs. 23/2011*”.

- all’art.13 c. 2 lettera a) del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 sono state aggiunte le seguenti parole: “*ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*”. Pertanto l’esenzione dell’IMU, già prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari spetta anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non trasferiscono la residenza anagrafica (comma 15).

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF/2016 – Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative;

DATO ATTO che:

- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- a norma dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

DATO ATTO, altresì, che:

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento dell’imposta deve essere eseguito mediante modello F24;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, o come diversamente stabilito per legge, da calcolarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
- l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 15/12/2017 avente per oggetto: “*Conferma aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2018*”;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC) che al Titolo 2 disciplina l’Imposta Municipale Propria;

RITENUTO, per quanto sopra, confermare per il 2019 le aliquote già in vigore per l’anno 2018:

- 0,4 % aliquota ridotta per abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientranti nella precedente classificazione;

VISTO l’art.13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 il quale ha stabilito che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico.

DATO ATTO che il comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta, a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO il parere “favorevole” del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla regolarità tecnica;

VISTO il parere “favorevole” del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 446/1997;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

Per tutto quanto innanzi esposto;

Con voti favorevoli all’unanimità

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONFERMARE** per l’anno 2019 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già in vigore nell’anno 2018:

- 0,4 % aliquota ridotta per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - 0,96 % aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili non rientrante nella precedente classificazione.
2. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 13, la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. n. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/1993, pertanto, i terreni agricoli ubicati nel Comune di Sammichele di Bari, alla luce della circolare suddetta, sono esentati dall'IMU.
 3. **DI STABILIRE** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 4. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
 5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019.
 6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, per via telematica con le modalità previste dalla legge vigente.
 7. **DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione**, il presente provvedimento "Immediatamente Eseguibile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di approvare il bilancio di previsione nel termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Aloisio

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 920) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 10-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Aloisio

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 28-11-2018 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 28-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Aloisio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 10-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Aloisio *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993